



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

*Roma,*

Ai Servizi Fitosanitari Regionali  
LORO SEDI

**Oggetto:** Nota tecnica recante le modalità operative transitorie per l'applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

### **1. Premessa**

A seguito dell'emanazione del Regolamento 2016/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che modifica il regime fitosanitario europeo ed introduce nuovi adempimenti a carico dei paesi membri, è in corso la predisposizione della normativa nazionale di riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale per definire le strutture, le competenze e le risorse finanziarie per l'applicazione del Regolamento suddetto, la cui applicazione è stabilita a decorrere dal 14 dicembre 2019.

A partire dalla stessa data, entrerà in vigore anche il Regolamento (UE) 2017/625/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, in materia di sanità delle piante, in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, è necessario un riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale, identificando le autorità competenti e le loro varie articolazioni, le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte, nonché prevedendo l'incremento del personale del Servizio fitosanitario attualmente fortemente sottodimensionato.

Il nuovo testo normativo, la cui logica di base prevede un maggiore potere decisionale del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di difesa delle piante, è attualmente in fase di ultimazione.

Nelle more dell'adozione del nuovo testo normativo, appare pertanto necessario fornire indicazioni operative per la prima applicazione dei Regolamenti in questione al fine di assicurare una continuità operativa agli operatori professionali interessati dalle modifiche anzidette.

In particolare, sono state condivise nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale le seguenti modalità applicative relative alla trasformazione dell'attuale Registro di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 214/05 nel nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'uso del passaporto delle piante, di cui all'articolo 89 e seguenti del Regolamento medesimo, al fine di consentire agli Operatori professionali (OP) la piena operatività alla data del 14 dicembre 2019.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

## **2. Passaggio dal RUP al RUOP**

In attesa della predisposizione del sistema informatico necessario alla gestione del RUOP nazionale, i Servizi fitosanitari regionali alimentano il RUOP a livello regionale con il travaso degli OP attualmente iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) e con gli eventuali altri soggetti richiedenti la registrazione *ex novo*.

Ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, i soggetti iscritti al RUP e i soggetti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 214/05 che producono o commercializzano all'ingrosso piante e relativi materiali di propagazione, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, alla data del 13 dicembre 2019 potranno essere inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), senza la presentazione di una domanda di registrazione se tutti gli elementi essenziali per la registrazione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale.

Se del caso, l'OP interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020; tale aggiornamento include la presentazione dell'elenco, con la collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che l'operatore intende svolgere, nel caso che i dati presenti nel RUOP non siano completi.

I produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri trasformazione e i commercianti all'ingrosso di tuberi di patata non transitano nel RUOP ma i dati, preesistenti, devono essere conservati presso i Servizi fitosanitari regionali competenti in attesa delle nuove disposizioni europee previste nel 2022.

Considerato che l'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 prevede che un OP debba essere registrato una sola volta, ai fini della registrazione, deve essere presa in considerazione la sede legale di ogni operatore professionale.

Si verificano, pertanto, i seguenti casi:

- Gli OP che hanno sede legale e centri aziendali unicamente in una Regione sono registrati nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale competente.
- Gli OP che hanno centri aziendali in diverse regioni sono registrati presso nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale dove ricade la loro sede legale (differentemente da quanto avveniva per l'iscrizione al RUP), secondo quanto segue.
  - Quando l'OP ha sede legale nella Regione ove si trova almeno uno dei suoi centri aziendali, esso viene transitato nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale competente, che comunica il nuovo numero di registrazione all'OP e ai Servizi fitosanitari competenti per gli altri centri aziendali.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

- Quando l'OP ha sede legale in una Regione diversa da quelle in cui ha i Centri aziendali, il Servizio fitosanitario regionale competente assegna un numero di registrazione al RUOP *ex novo* e lo comunica all'OP e a tutti i Servizi fitosanitari competenti per i centri aziendali dello stesso OP.
- Agli OP che saranno registrati *ex novo* nel RUOP, a partire dal 14 dicembre 2019, il Servizio fitosanitario regionale competente per la sede legale provvede ad assegnare un nuovo numero di registrazione ufficiale univoco a livello nazionale.

Le procedure per le diverse fattispecie sono di seguito illustrate.

### **2.1 Operatori professionali e fornitori già iscritti al RUP con sede legale e centro aziendale nella stessa Regione**

Il Servizio fitosanitario regionale comunica all'OP con sede legale sul proprio territorio il nuovo numero di registrazione al RUOP, costituito dalle cifre numeriche del numero di registrazione al RUP con anteposto il suffisso "IT"; nella comunicazione sono richiamati gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

Anche gli iscritti al RUP registrati od accreditati ai sensi della normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione mantengono il precedente numero di registrazione al RUP con il suffisso IT. Non viene più indicato il codice della Provincia.

Si riportano di seguito alcuni esempi di assegnazione del nuovo numero di registrazione:

- Operatore Professionale con sede legale in Emilia Romagna e Centro Aziendale in Provincia di Bologna. Il numero di registrazione al RUP viene mantenuto inserendo il codice IT. Il Centro Aziendale acquisisce il numero dell'Operatore.
- Il Fornitore accreditato con sede legale in Emilia Romagna, provincia di Bologna.

	<b>Attuale codifica</b>	<b>Nuova codifica RUOP</b>
<b>Operatore iscritto al RUP</b>	08/0001	IT 08 0001
<b>Fornitore iscritto al RUP accreditato per materiale di moltiplicazione</b>	BO/08/0002	IT 08 0002



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

## **2.2 Operatori professionali che hanno centri aziendali in diverse regioni**

### **2.2.1 Operatore professionale con sede legale nella Regione ove si trova almeno uno dei suoi centri aziendali.**

Il Servizio fitosanitario regionale comunica all'OP con sede legale sul proprio territorio il nuovo numero di registrazione al RUOP, costituito dalle cifre numeriche del numero di registrazione al RUP con anteposto il suffisso "IT". Il numero di registrazione è comunicato anche a tutti i Servizi fitosanitari regionali dove insistono gli altri centri aziendali.

Si riportano di seguito alcuni esempi di assegnazione del nuovo numero di registrazione.

OP con sede legale in Emilia Romagna e Centri Aziendali anche in Veneto. Il numero di registrazione al RUP, viene mantenuto inserendo il codice ISO "IT". Il Centro Aziendale in Veneto acquisisce lo stesso nuovo numero di registrazione.

	Vecchia codifica	Nuova codifica RUOP
Operatore iscritto al RUP	08 /0005	IT 08 0005
Centro Aziendale	VR/05/0001	IT 08 0005

### **2.2.2 Operatore professionale con sede legale in una Regione diversa da quelle in cui ha i Centri aziendali**

I Servizi fitosanitari regionali individuano gli OP iscritti al RUP con sede legale in altre Regioni e comunicano i dati di tali OP ai Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio in cui si trova la sede legale di ciascun OP.

A tale comunicazione saranno anche allegati, se disponibili, i dati previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Il Servizio fitosanitario regionale in cui ha sede legale l'OP lo registra nel RUOP e gli assegna il nuovo numero di registrazione che sarà valido per tutto il territorio nazionale, comunicando il nuovo numero all'interessato e ai Servizi fitosanitari competenti per i centri aziendali.

Nella comunicazione sono richiamati gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

### **3. Registrazione *ex novo* degli Operatori professionali.**

Gli Operatori professionali, definiti ai sensi del punto 9), articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, che si devono registrare *ex novo* al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), perché rientrano nelle categorie definite dall'articolo 65 paragrafo 1 dello stesso regolamento, devono presentare una domanda di registrazione al RUOP al Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio dove hanno la sede legale. Tale domanda deve contenere gli elementi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 66.

Il Servizio fitosanitario regionale registra senza indugio l'OP e assegna un nuovo codice di registrazione con la seguente struttura:

**IT codice Istat Regione numero progressivo**

Qualora l'OP conduca centri aziendali in Regioni diverse da quella ove ha la sede legale dovrà indicarne nella domanda di registrazione gli indirizzi e l'ubicazione e trasmettere ai Servizi regionali competenti copia della domanda medesima.

Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell'OP comunicherà senza indugio l'avvenuta registrazione a tutti i Servizi fitosanitari interessati.

### **4. Autorizzazione all'emissione del passaporto (ordinario e per zone protette ZP)**

Gli Operatori professionali iscritti al RUP e già autorizzati all'emissione del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 214/05 mantengono la validità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 2016/2031 in quanto:

- essendo in possesso dell'autorizzazione *ex art.* 19 del D.lgs. n. 214/05 possiedono le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

- essendo soggetti agli adempimenti previsti dall'art. 21.1.b del D.lgs. n. 214/05 dispongono già di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031.

L'autorizzazione è confermata anche per i soggetti autorizzati all'emissione di passaporti per le zone protette.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio in cui ricade il centro aziendale conferma l'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante e dispone che l'OP integri il codice di tracciabilità, previsto nell'allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031, con le seguenti indicazioni:

**Sigla della provincia ove è ubicato il sito di produzione seguita dal numero progressivo assegnato dall'OP ad ogni centro aziendale.**

Gli operatori professionali iscritti al RUOP che hanno l'autorizzazione all'uso del passaporto predispongono la stampa dei passaporti delle piante da utilizzare conformemente a quanto definito dal Regolamento (UE) 2017/2313 e integrano il codice di tracciabilità con la codifica del centro aziendale.

Esempio:

Sigla provincia, nr. Progressivo centro aziendale, seguito da un codice di tracciabilità aziendale stabilito dell'OP

Es. BO 0001 xxxxxxxxxxxx

**5. Operatore professionale in possesso di sola autorizzazione ex art. 19 D.lgs. n. 214/2005**

Per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 214/2005, essa mantiene la sua validità normativa ed i soggetti che hanno tale autorizzazione, ma non necessitano di essere iscritti al RUOP, mantengono l'operatività prevista dal decreto legislativo.

Per quanto concerne gli OP già autorizzati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 214/05 per l'attività di produzione, riparazione e commercio di imballaggi in legno e autorizzati da CONLEGNO all'apposizione del marchio per gli imballaggi in legno IPPC/FAO, questi devono essere registrati di ufficio nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio in cui ricade la loro sede legale, mantenendo il codice FITOK preesistente preceduto da "IT" e da "023" al posto del codice Regione.

Esempio: **IT/023/codice FITOK preesistente**

Le modalità di registrazione al RUOP di nuovi OP autorizzati da CONLEGNO all'apposizione di marchi ISPM15 restano invariate mantenendo l'operatività oggi in vigore.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**6. Tariffa fitosanitaria**

La registrazione al RUOP ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 non richiede il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 214/05, pertanto la tariffa di iscrizione non è applicabile mentre rimangono in vigore le tariffe concernenti i controlli ufficiali ai fini dell'emissione del passaporto.

**7. Clausole finali**

Tutti gli operatori professionali transitati dal RUP al RUOP, se del caso, possono aggiornare i dati della propria registrazione entro il 14 marzo 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FITOSANITARIO CENTRALE  
Bruno Caio Faraglia